

**REGOLAMENTO (CE) N. 1482/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 giugno 1994**  
**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1393/94 che stabilisce misure**  
**eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni del Belgio situate alla frontiera con i Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, con il regolamento (CE) n. 1393/94<sup>(3)</sup>, misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per le zone di sorveglianza situate nei Paesi Bassi;

considerando che è necessario adattare il prezzo d'acquisto dei suini pesanti alla situazione attuale del mercato per tener conto della diminuzione dei prezzi di mercato;

considerando che, in seguito all'insorgenza di nuovi casi di peste suina classica in Belgio, all'inizio di giugno del 1994 le autorità olandesi hanno esteso le restrizioni veterinarie e commerciali a una nuova zona; che, a partire dal 20 giugno 1994, occorre applicare agli animali provenienti da questa zona il regime di acquisto fissato dal regolamento (CE) n. 1393/94;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1393/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, gli importi di « 115 ECU » e « 105 ECU » sono sostituiti, rispettivamente, da « 98 ECU » e « 89 ECU ».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 1994. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 2 si applicano a decorrere dal 20 giugno 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 179 dell'11. 5. 1989, pag. 12.  
<sup>(3)</sup> GU L 152 del 18. 6. 1994, pag. 27.